

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 480

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,  
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 2 ottobre 1968 (Stampato n. 117)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(SCALFARO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)**

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'8 ottobre 1968*

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale della aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 60 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio

dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni.

I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933. n. 1038.